

[a: danno biologico](#)  
[b: assicurazione – sinistri](#)  
[c: art. 2051 c.c.](#)

~ **Corte di cassazione – Sezione III penale**  
**sentenza n. 42736 del 10.10.2016**

La decisione è nulla in caso di omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori, anche se la pronuncia è stata impugnata da uno dei due legali: la Cassazione dà in tal modo forza alle garanzie difensive procedurali. Nel caso concreto uno dei due legali difensori dell'imputato non aveva ricevuto la notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ritualmente arrivata invece al collega, in tale caso per la Corte all'omessa notifica al difensore si estende il principio per cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza comporta una nullità di regime intermedio la quale, se ritualmente eccepita, non è sanabile neanche con la proposizione dell'appello da parte del difensore. «Il gravame proposto da uno dei difensori - si legge nella sentenza - non "consuma" l'autonoma facoltà di impugnazione dell'imputato e del codifensore, che resta inalterata ove non sia stata tempestivamente esercitata e tale mancato esercizio non abbia fatto seguito a modalità procedurali tali da garantire la conoscenza effettiva del provvedimento».

~ **Corte di cassazione – Sezione III civile**  
**sentenza n. 34887 del 16.08.2016**

Al'avvocato che non compia effettivamente un'attività, che si è fatto pagare dal cliente non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ciò indipendentemente dal fatto che la somma lucrata è di minima entità e lo stesso legale è incensurato, attesa la lesione al vincolo di fiducia che lega il cliente al proprio difensore. La Cassazione che ha respinto il ricorso di un avvocato condannato per truffa per non aver mai presentato una denuncia, pur avendo chiesto ed ottenuto per tale attività una somma dal suo cliente.

~ **Corte di cassazione – Sezione III civile**  
**sentenza n. 15115 del 22.07.2016**

Il risarcimento del danno subito dal professionista costretto a chiudere il proprio studio a causa di infiltrazioni riconducibili alla responsabilità del condominio, comprende anche il lucro cessante, da liquidarsi in via equitativa sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente nel caso in cui il danneggiato non possa quantificare la perdita reddituale. La Cassazione ha confermato la scelta equitativa fatta dai giudici di merito, che hanno condannato il condominio a versare 2mila euro nei confronti di altro condominio che aveva adibito il suo appartamento a studio dentistico, il quale era rimasto chiuso per 21 giorni interrompendo l'attività lavorativa con conseguente perdita di parte dei propri guadagni, a causa delle infiltrazioni suddette.

~ **Corte di Cassazione — Sezioni III:**  
**sentenza n. 14694 del 19.07.2016**

Viola il diritto alla riservatezza ex art. 2 cost la divulgazione dei dati personali effettuata direttamente o per interposta persona, attraverso la gestione di siti Internet accessibili dal pubblico, e tra loro collegati. Divulgazione che, se manca il consenso degli interessati, produce un danno ex art. 2043.

~ **Corte di Cassazione — Sezioni III:**  
**sentenza n. 14347 del 14.07.2016**

Può essere liquidato in via equitativa e ridotto il danno da perdita di chance per la mancata concessione di un fido a causa di un'iscrizione ipotecaria illegittima, se la società danneggiata non svolgeva un'attività di impresa particolarmente sviluppata. La Cassazione ha precisato per la quantificazione del danno, la parte deve allegare il quantum del danno. Nel caso di specie, la mancata eliminazione dell'ipoteca illegittima aveva pregiudicato la concessione per la società di un fido di un importo di circa 100mila euro. Cifra riconosciuta dai giudici di prime cure e ridotta fino a 30mila in appello. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione perché la società non aveva dimostrato in concreto il danno da perdita di chance.

~ **Corte di Cassazione — Sezione V:**  
**sentenza n. 25062 del 16.06.2016**

Quando è stata pronunciata sentenza di condanna per uno dei reati abrogati e trasformati in illeciti civili a seguito del decreto legislativo n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, pur nell'assenza di una norma transitoria che lo disponga in modo esplicito (del tipo di quella di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 8 del 2016), non deve annullare le statuizioni civili aventi a oggetto il risarcimento dei danni derivanti da un fatto (tuttora) civilmente rilevante. Al diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno si applica il principio stabilito dall'articolo delle preleggi (la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo), con la conseguenza che il diritto al risarcimento permane anche a seguito di abolitio crimiinis, a nulla rilevando successive modifiche normative che non abbiano espressamente disposto sui diritti quesiti. Altrimenti sarebbe leso anche il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. dal momento che la necessità di trasferire la domanda risarcitoria in sede civile costringerebbe il danneggiato a promuovere l'azione per ottenere una nuova pronuncia sia sull'an che sul quantum (la Corte, pur annullando la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui all'articolo 594 del Cp, perché non previsto come reato, ha ritenuto che non dovessero essere annullate anche le statuizioni civili relative alla fattispecie di ingiuria contestata, per la quale era intervenuta, in sede di merito, condanna al risarcimento del danno in favore della persona offesa).

~ **Corte di cassazione – Sezione III civile**  
**sentenza n. 14694 del 19.07.2016**

La divulgazione dei dati personali che avvenga direttamente o per interposta persona, attraverso la gestione di siti Internet accessibili dal pubblico, e tra loro collegati, lede il diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito dall'articolo 2 ed è idonea a produrre danni risarcibili ai sensi dell'articolo 2043 del Cc, quando manchino il consenso degli interessati, l'interesse pubblico alla diffusione dei dati e la pertinenza della divulgazione rispetto al tema trattato: spetta ai danneggiati provare i danni risarcibili, sia pure col ricorso alla prova presuntiva, e si configurano come danni-conseguenza diversi dall'evento della

lesione del diritto, purchè vi sia fra i primi ed il secondo il nesso di causalità.

~ **Consiglio di Stato- Sezione IV:**  
**sentenza n. 2595 del 15.06.2016**

Con riguardo al risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento dell'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio, la penalità di mora va calcolata applicando il tasso di interesse legale (0,2% dal 2016) in base a quanto stabilito dalla legge di Stabilità del 2016 (legge 208/2015): il Consiglio di Stato afferma come certo il forte abbassamento della cifra che può ottenere in tali casi il cittadino dal ministero della Giustizia.

~ **Corte di Cassazione — Sezioni III:**  
**sentenza n. 11155 del 29.05.2016**

Salvo che non integri gli estremi del delitto di calunnia, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante ex art. 2043 del Cc, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, poiché l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale rispetto al danno eventualmente subito dal denunciato. Tale regola iuris è applicabile anche con riguardo agli effetti, eventualmente dannosi, prodotti da esposti presentati al Consiglio dell'ordine degli avvocati a carico di iscritti all'albo perché il carattere pubblicistico di essa interrompe egualmente il nesso eziologico, salvo che l'esposto non abbia, dal suo canto, contenuto calunnioso. (M.Pis.)

~ **Tribunale di Padova — Sezioni II:**  
**sentenza n. 1997 del 03.05.2016**

Affinchè si possa affermare la responsabilità dell'avvocato, per i danni subiti dal cliente a causa del negligente adempimento dell'incarico professionale, si deve avere l'esistenza di un errore professionale e l'esistenza di un nesso eziologico tra l'errore, l'esito della controversia e il pregiudizio lamentato dal cliente. Non è l'errore in sé che rileva, ma l'errore quale causa di un danno e in particolare dell'esito sfavorevole del giudizio civile promosso contro la banca. Per valutare il danno bisogna considerare il parametro probabilistico,

ovvero del "più probabile che non". Circa il danno per perdita di vantaggio, si rileva che la relativa domanda è cosa diversa, sia per petitem, che per causa petendi, rispetto alla domanda risarcitoria per i danni derivati dall'esito sfavorevole della causa.

~ **Consiglio di Stato — Sezione IV :**  
**sentenza n. 1444 del 13.04.2016**

La pubblica amministrazione non si sottrae all'equa riparazione dei danni per l'irragionevole durata del processo per via dei tagli alla spesa e dei limiti imposti al bilancio, anche dopo la razionalizzazione dei costi ai risarcimenti previsti dalla legge di Stabilità 2016. Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso del ministero della Giustizia in relazione al criterio di calcolo delle penalità di mora (cosiddette "astreintes") per il pagamento di un indennizzo di mille euro a beneficio di un privato in base alla legge 89/2001 cosiddetta legge Pinto. I giudici sottolineano che «una generica allegazione delle ben note ristrettezze finanziarie e limitazioni di bilancio» non può «giustificare una totale esenzione dell'amministrazione inadempiente dalle penalità di mora».

~ **TAR Lombardia — Sezione III civile:**  
**sentenza n. 650 del 06.04.2016**

Se l'amministrazione sanitaria dolosamente impedisce l'esecuzione dell'autorizzazione rilasciata dal giudice, volta a interrompere un trattamento sanitario nei confronti di una persona in stato vegetativo e in fase terminale della vita, si configura sia l'elemento oggettivo della responsabilità dell'amministrazione stessa, ossia il fatto lesivo e la sua ingiustizia, sia l'elemento soggettivo e il nesso di causalità (in quanto la Regione si è rifiutata deliberatamente e scientemente di dare seguito all'ordine del giudice), con conseguente condanna dell'amministrazione al risarcimento sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale cagionato alla paziente e ai suoi congiunti, da quantificarsi in via equitativa.

~ **Corte di Cassazione — Sezione III civile:**  
**sentenza n. 6533 del 05.04.2016**

Se il creditore, nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, non ha usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca su beni per una

valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati dagli articoli 2875 e 2876 del Cc, si ha un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore (responsabilità ex articolo 96 comma del Cpc) la Cassazione - cambiando l'orientamento sin qui seguito sulle garanzie patrimoniali e ponendo l'accento sul giusto processo costituzionale e sull'abuso del diritto processuale - ha infatti affermato che il mancato utilizzo della normale prudenza nell'aggressione dei beni del debitore comporta l'applicazione della disposizione sulla responsabilità aggravata.

~ **Corte di Cassazione — Sezione III civile:**  
**sentenza n. 6209 del 31.03.2016**

L'imperfetta compilazione della cartella clinica per la presenza di vuoti temporali di ore nelle annotazioni non determina uno svantaggio processuale per il paziente che chiede il risarcimento del danno per errori dei sanitari e non per la parte il cui difetto di annotazione è imputabile. L'omessa regolare tenuta della cartella clinica, infatti, non può far presumere che non siano stati commessi errori da parte dei sanitari. Così la S.C. ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una bimba che aveva riportato una tetraparesi e gravi insufficienze mentali a causa di un'asfissia perinatale.

~ **C.E.D.U. – sezione I :**  
**ricorsi n. 17708 del 25.02.2016**

Lo strumento interno che obbliga le vittime di processi troppo lunghi alla presentazione di specifiche istanze che non hanno alcun effetto acceleratorio è contrario al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La procedura nazionale che impone l'istanza di prelievo e che lascia al Presidente del Tribunale amministrativo la discrezionalità di accelerare il procedimento non costituisce uno strumento acceleratorio effettivo.

~ **Corte di Cassazione – S.U. civili:**  
**sentenza n. 3727 del 25.02.2016**

La pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'articolo 684 del Cp

integra un reato monoffensivo infatti scopo della norma è: 1) prima della conclusione delle indagini preliminari, quello di non compromettere il buon andamento delle stesse 2) dopo, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio. Perciò solo che sia stata violata la norma incriminatrice in discorso, nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo. La portata della violazione - sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della produzione testuale di un atto processuale - va apprezzata dal giudice di merito, in applicazione del principio della necessaria offensività della concreta condotta ascritta all'autore e sul piano civilistico, della irrisarcibilità del danno patrimoniale di lieve entità e la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

~ **Consiglio di Stato -sezione V :**  
**sentenza n. 765 del 25.02.2016**

E' trasmissibile agli eredi l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi inquinati a causa della presenza di rifiuti, essendo un obbligo di natura patrimoniale.

~ **Corte di Cassazione – sezione III civile**  
**Sentenza n. 3258 del 19.02.2016**

La responsabilità del prodotto difettoso poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto ha natura presunta, e non oggettiva. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato, ai sensi dell'articolo 8 del Dpr 224/1988, la prova specifica del collegamento causale tra difetto e danno, non già tra prodotto e danno, ciò rappresentando un prerequisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell'ambito di applicabilità di essa.

~ **Corte di Cassazione – sezione III civile**  
**Sentenza n. 3266 del 19.02.2016**

Sul risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale: l'articolo 9, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell'articolo 150, comma 1°, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private),

che esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, per l'ipotesi di accettazione della somma offerta dall'impresa di assicurazione, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l'articolo 24 della Costituzione e pertanto da disapplicare se volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell'erogazione di spese legali effettivamente necessarie

~ **Corte di Cassazione – sezione III civile**  
**Sentenza n. 3259 del 19.02.2016**

Nel danno ambientale: la condotta anti-giuridica consiste nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento quindi il termine prescrizione dell'azione di decorre dall'istante in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo.

~ **Corte costituzionale:**  
**sentenza n. 36 del 19.02.2016**

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., l'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado - si applica alla durata del primo e unico grado di merito del processo previsto dalla citata legge per assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Infatti lo Stato, sulla base di consolidata giurisprudenza europea, deve concludere il procedimento volto all'equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in tempi più veloci di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, le quali spesso sono più complesse e non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell'amministrazione della giustizia. Il legislatore nazionale sulla base dell'art. 6 CEDU ( che abbia

deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell'equa riparazione) non può consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anziché modellarla sul calco del più breve termine biennale indicato dalla Corte di Strasburgo e recepito dalla giurisprudenza nazionale, in caso di celebrazione sia del grado di merito che di quello di legittimità. Quindi la disposizione in oggetto viola i predetti parametri, imponendo di considerare ragionevole la durata del procedimento di primo grado regolato dalla legge n. 89 del 2001, quando la stessa non eccede i tre anni, atteso che tale termine determina che la durata complessiva del giudizio possa essere superiore al limite biennale adottato dalla Corte europea e dalla giurisprudenza nazionale per un procedimento regolato da tale legge, che si svolga invece in due gradi. (Resta assorbita la censura relativa all'art. 3, primo comma, Cost.) Per l'orientamento secondo cui l'obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca, v. le citate sentenze nn. 1/2013 e 219/2008. Sull'interpretazione secondo Costituzione, doverosa e prioritaria, ma rientrante nelle tecniche esegetiche, di cui il giudice dispone nell'esercizio della funzione giurisdizionale, v. la citata sentenza n. 49/2015. Sul ruolo della giurisprudenza europea che, in caso di esercizio reiterato ed uniforme, arriva a formare il significato del parametro convenzionale, v. le citate sentenze nn. 349/2007 e 348/2007. Sui limiti alla discrezionalità del legislatore nella costruzione del rimedio giudiziale avverso le violazioni del principio di ragionevole durata del processo, v. la citata sentenza n. 184/2015.

~ **Corte di Cassazione — Sezioni U. civili:**  
**sentenza n. 2951 del 16.02.2016**

Costituisce un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

~ **Corte di Cassazione — Sezione III:**  
**sentenza n. 1321 del 26.01.2016**

Il dovere di sorveglianza, presupposto della speciale responsabilità civile di cui all'articolo 2047 del Cc, in capo ai genitori dell'incapace maggiorenne non interdetto, può sorgere solo con la libera scelta di accogliere l'incapace nella propria sfera personale e familiare (e della conseguente spontanea assunzione del compito di occuparsi del medesimo in modo adeguato alle sue esigenze) e viene meno per effetto della libera scelta contraria di non tenere più l'incapace presso di sé, cessando di prestargli la cura e l'assistenza precedentemente offerte. Tuttavia, per liberarsi di tale responsabilità, è necessario che l'obbligo di sorveglianza si trasferisca su altro soggetto, per contratto, per legge o altro.

~ **Corte di Cassazione — Sezione III:**  
**sentenza n. 1321 del 26.01.2016**

E' inadempimento dell'intermediario e dà luogo al risarcimento del danno patito dall'investitore, lo scostamento dal benchmark contrattualmente stabilito per gli investimenti finanziari. la decisione dei giudici di merito viene confermata dalla S.C. in favore di due clienti di una banca, memore della centralità del criterio della gestione del rischio, stabilito consensualmente tra le parti. Infatti «il benchmark rappresenta il termine di paragone per valutare l'operato del gestore» quindi allontanarsene determina una responsabilità per danni all'esito di una gestione non "soddisfacente".

~ **CEDU: caso D.A. e altri contro Italia—**  
**sentenza del 14.01.2016**

Sono eccessivamente lunghi i tempi previsti per ottenere gli indennizzi per le vittime da sangue infetto o utilizzo di emoderivati, inoltre, sono presenti ostacoli per la liquidazione dei risarcimenti e l'assenza di ricorsi effettivi per la violazione del diritto alla salute. In sintesi per tali ragioni la CEDU ha condannato l'Italia pagare circa 10 milioni di euro in favore di vittime dirette e familiari di malati deceduti a cause di malattie contratte per trasfusioni di sangue infetto.

~ **Corte di Appello di Lecce– sezione II civile**  
**Sentenza n.14 del 08.01.2016**

Il computo della prescrizione del diritto a richiedere il risarcimento dei danni nel giudizio risarcitorio per i danni patiti a seguito di una trasfusione di sangue infetto, non può iniziare a decorrere solo con la comunicazione del responso delle Commissioni mediche ospedaliere. Infatti è illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo anche se il diritto all'indennizzo e diritto al pieno risarcimento del fatto dannoso sono diversi. Si presume ragionevolmente che dal momento della proposizione della domanda amministrativa, la vittima del contagio deve avere avuto una sufficiente percezione della malattia, del tipo di malattia e delle possibili conseguenze dannose. Tale percezione viene solo confermata nella sua esattezza con la certificazione emessa dalle Commissioni mediche. Nel caso di specie l'appellante aveva inoltrato la richiesta di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 nell'ottobre del 2000 pertanto alla data della prima richiesta di liquidazione del danno, notificata al competente Ministero solo nel 2007, il termine di prescrizione quinquennale era ormai già decorso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 20889 del 15.10.2015**

E' tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla promessa sposa sostenute in vista delle nozze, come abito da sposa e lavori per la futura casa coniugale, il fidanzato che in assenza di un valido motivo dopo le pubblicazioni decide di non volersi più sposare. La Cassazione ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva condannato l'uomo a risarcire la sua ex lasciata a causa dell'esistenza di un'altra relazione.

~ **Corte di cassazione- S.U. civile:**  
**sentenza n. 25767 del 22.12.2015**

Il sanitario, non risponde dei danni nei confronti del minore malformato per non avere la madre optato, per l'interruzione volontaria della gravidanza, attesa l'ignoranza del rischio, non essendo concepibile nel nostro ordinamento un diritto a non nascere del minore malformato. Ciò anche se il medico è in colpa per non avere fatto effettuare i

dovuti esami onde accertare il pericolo di malformazioni del nascituro.

~ **Corte di cassazione- sezione II civile:**  
**sentenza n. 25033 del 11.12.2015**

Al proprietario confinante che lamenta la violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 19541 del 30.09.2015**

L'accettazione del paziente in una struttura volta a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, per il ricovero o per una visita ambulatoriale, determina la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, a fondamento del quale la stessa è tenuta a una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende a una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle latu sensu alberghiere. La responsabilità della cura di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, pertanto ne consegue l'applicazione dell'articolo 1228 del Cc anche nei rapporti tra il medico e la struttura. (M. Pis.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 18463 del 21.09.2015**

La domanda ex art. 2051 cod. civ. puo' non essere considerata nuova rispetto a quella fondata sull'articolo 2043 cod. civ. - e, quindi, improponibile in appello - solo se l'attore abbia "sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto

suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 18494 del 21.09.2015**

«La perdita disponibilità di un immobile non costituisce un danno in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato il danno. Quest'ultimo, tuttavia, può essere dimostrato col ricorso a presunzioni semplici, e può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene, durante il tempo per il quale è stato occupato da altri». Con questo principio di diritto la Cassazione, in merito all'occupazione abusiva di immobile, media tra l'indirizzo restrittivo, che richiede la prova del danno, e quello più favorevole al proprietario, che ritiene invece il danno in re ipsa: il danno va provato, ma anche attraverso presunzioni semplici, come nel caso in questione dove la prova del danno provocato dall'occupazione abusiva di un fondo si poteva dedurre anche dalla perdita della possibilità di utilizzo diretto del bene da parte dei proprietari.

~ **Consiglio di Stato– Sezione VI:**  
**sentenza n. 4353 del 18.09.2015**

Il danno sofferto dal socio per il fatto illecito di un terzo, che abbia leso il patrimonio societario della società di persone, è un danno indiretto e mediato, pertanto il socio non ha azione diretta di risarcimento nei confronti del terzo autore dell'illecito. Infatti la società è l'unico soggetto legittimato ad agire per la reintegrazione del patrimonio sociale, detto altrimenti la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni, se vengano posti in essere atti in danno di una società di persone, spetta esclusivamente alla società e non al singolo socio, attesa l'autonomia patrimoniale della società (entità distinta dai soci, con un proprio patrimonio e con una propria capacità di agire a tutela dello stesso, attraverso dei legali rappresentanti).

~ **Corte di Giustizia dell'UE – sezione IX-**  
**Causa C-257/14 del 17.09.2015**

Il vettore deve corrispondere un indennizzo ai passeggeri danneggiati dal ritardo del volo per motivi tecnici, salvo che dimostri che si è verificata una circostanza eccezionale e imprevedibile. Tra queste ultime non possono essere incluse le situazioni legate a un problema tecnico inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo. In tali casi inoltre il vettore non può poi agire in via di regresso nei confronti del fabbricante del prodotto difettoso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III:**  
**sentenza n. 1602 del 13.08.2015**

Spettano (anche) ai Comuni compiti di organizzazione, prevenzione e controllo anche dei cani vaganti (siano essi tatuati ossia scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero non tatuati) tenuti anche essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti finalizzati ad evitare che animali randagi possano produrre danni alle persone nel territorio di competenza, a norma della legge n. 281 del 1991 (e della legge regione Abruzzo n. 86 del 1999). La Suprema corte ha ritenuto erronea l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il Comune e la Asl avrebbero avuto un obbligo di intervento solo a seguito di segnalazione del randagismo, atteso infatti tale obbligo di vigilanza esisteva anche in capo a tali enti.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III:**  
**sentenza n. 16807 del 13.08.2015**

Il danno ambientale è stato oggetto di tutela anche prima della codificazione, in primo tempo mediante il riferimento a parametri anche differenti o in via indiretta, infatti il diritto alla integrità dell'ambiente è immanente nell'ordinamento e la diversa disciplina succedutasi nel tempo si è limitata stabilire le modalità del relativo risarcimento, dapprima per equivalente e ora, esclusivamente in forma specifica. Quindi in applicazione di tale principio la Suprema corte ha rigettato il motivo di ricorso che deduceva la non risarcibilità del danno ambientale arrecato prima dell'entrata in vigore della legge n. 349 del 1986, non retroattiva.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III:**

**sentenza n. 16807 del 13.08.2015**

Si deve qualificare permanente l'illecito ambientale dipendenza della persistenza nel tempo della condotta - liberamente adottata, ma sempre reversibile - di mantenimento del sito ambientale in condizioni di depreazione o diminuzione o alterazione. Ne deriva che la prescrizione civile inizia a decorrere da quando la situazione illegittima - consistente nella adottata alterazione dello stato dei luoghi - sia stata rimossa, oppure da quando sia divenuta impossibile per i danneggiati ( nel caso in cui abbiamo perso la libera disponibilità del bene quindi la possibilità di determinarsi liberamente in ordine al medesimo e al suo ripristino soddisfacente e doveroso).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III:  
sentenza n. 16807 del 13.08.2015**

Il danno ambientale è sempre stato oggetto di tutela (quindi anche prima della sua codificazione) anche se in un primo tempo mediante il riferimento a parametri anche differenti o in via indiretta. Infatti il diritto alla integrità dell'ambiente è immanente nell'ordinamento, mentre la diversa disciplina che si è succeduta nel tempo si è limitata a modulare le modalità del relativo risarcimento, prima per equivalente e ora, esclusivamente in forma specifica. (In applicazione di tale principio la Suprema corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la non risarcibilità del danno ambientale arrecato prima dell'entrata in vigore della legge n. 349 del 1986, non retroattiva).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III:  
sentenza n. 16806 del 13.08.2015**

Non vi è nessun danno ambientale economicamente quantificabile e quindi risarcibile (né in forma specifica né, a maggior ragione per equivalente ) che residui, ogni volta che, avutasi la riduzione al pristino stato, non perduri la necessità di ulteriori misure sul territorio oggetto dell'intervento inquinante o danneggiante, solamente il costo (ovvero il rimborso) delle quali potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggiati.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III:  
sentenza n. 16806 del 13.08.2015**

In tema di risarcimento del danno ambientale, il giudice, se tale domanda è ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 97 del 2013 - essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente - può ancora conoscere della domanda in applicazione del nuovo testo dell'articolo 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (come modificato prima dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 135 del 2009 e poi dall'articolo 25 della legge n. 97 del 2013) individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa - secondo la definizione e le previsioni della normativa più recente- e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, potrà essere reso oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati il rimborso del costo relativo determinato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione Unite civili:  
sentenza n. 15350 del 22.07.2015**

Il momento centrale del sistema della responsabilità civile è rappresentato dal danno, inteso come perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva. E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, poiché ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dall'assenza di un soggetto al quale sia collegabile, nel momento in cui si verifica, la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità, a tal fine, di uno spazio di vita brevissimo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 14667 del 14.07.2015**

In materia di trasporto aereo, in caso di ritardo della consegna al passeggero del proprio bagaglio, previsto dall'articolo 19 della Convenzione di Montreal del 1999, il limite dei 1.000 diritti speciali di prelievo (equivalenti a circa 1.000 euro) di cui all'articolo 22 n. 2 della stessa Convenzione comprende sia i danni patrimoniali che i danni morali. Questi ultimi devono essere risarciti ai sensi dell'articolo 2059 del Cc come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati. Questo è



quanto affermato dalla Cassazione che ha respinto il ricorso di una signora che voleva far rientrare tra i diritti fondamentali dell'uomo risarcibili ex 2059 del Cc lo stress subito a casa del ritardo di due settimane nella consegna delle valige mentre si trovava in viaggio di nozze.

~ **Corte di Cassazione – Sezione Unite civili:  
sentenza n. 8620 del 29.04.2015**

Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'articolo 2054 del codice civile è compresa anche la posizione di sosta o di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi adetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per le quali esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la Rca obbligatoria (di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, applicabile *ratione temporis*, corrispondente al vigente articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o su area a essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché tale uso rientri nelle ordinarie operazioni che il veicolo stesso può compiere secondo le sue speciali caratteristiche. (Nella fattispecie, la Suprema corte ha ritenuto che rientri nel concetto di circolazione stradale, con conseguente operatività della copertura assicurativa obbligatoria, l'operazione di carico di un cassone metallico da parte di una macchina operatrice nello specifico, un'autogrù il cui braccio meccanico, a causa di un'errata manovra del conducente, aveva urtato il citato cassone, posto in bilico su un muretto, facendolo scivolare verso il basso e così causando la morte di una persona).

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:  
sentenza n. 8540 del 27.04.2015**

In tema di processo esecutivo, nel calcolo della durata irragionevole del procedimento non vanno considerati i tempi per la ripetizione dei tentativi di

vendita dovuti alla mancanza di offerte. Nel caso di specie, si trattava di una espropriazione immobiliare all'esito della quale i ricorrenti si erano rivolti dinanzi ai giudici per ottenere l'equo indennizzo previsto dalla legge Pinto, dato che l'intera procedura era durata molto tempo. La Cassazione ha però ribadito che le frazioni processuali non dipendenti né dal giudice, né dalle parti, né da terzi, ma dal difetto di interesse di coloro che potrebbero inserirsi nel processo esecutivo concorrendo a realizzarne lo scopo, fuoriescono dalla sfera di controllo dell'autorità giudiziaria e, dunque, non sono computabili ai fini della durata irragionevole.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI penale:  
sentenza n. 16924 del 23.04.2015**

L'azione di responsabilità civile promossa nei confronti del giudice non costituisce di per sé una ragione idonea e sufficiente a imporre la sostituzione del singolo magistrato, fermo restando la possibilità di una astensione facoltativa di quest'ultimo. Questo è in sintesi il contenuto della prima sentenza della Cassazione sulla nuova legge sulle responsabilità dei magistrati (legge 23/2015). La Corte ha respinto la tesi del ricorrente (un avvocato imputato dei reati di furto pluriaggravato, falso per soppressione e calunnia) il quale aveva chiesto la rimessione del procedimento a un altro tribunale, ritenendo tutto l'ufficio giudiziario sospetto di un giudizio non imparziale nei suoi confronti e strumentalmente citando in giudizio uno dei giudicanti con un'azione proposta

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 6899 del 7.04.2015**

Se le Poste non recapitano una raccomandata devono risarcire il danno che ne deriva al destinatario. Nella fattispecie, si trattava di una lettera che annunciava l'ammissione alla Scuola sottufficiali della Marina militare che prevedeva un corso di formazione retribuito della durata di 3 anni e mezzo prima del passaggio al servizio permanente. La Cassazione ha confermato il risarcimento del danno provocato dalla mancata consegna della raccomandata, ma ha limitato il danno ai mancati introiti che il destinatario non ha percepito nel solo periodo della formazione, dato che il passaggio in servizio permanente non era automaticamente certo: «l'ulteriore evoluzione

della carriera militare nel senso preteso dal ricorrente avrebbe richiesto la deduzione di ulteriori e più significativi elementi di prova, sufficienti a giustificare la presunzione che l'intera vita professionale del danneggiato sarebbe stata effettivamente condizionata da quel disservizio postale».

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 5483 del 19.03.2015**

Nell'ipotesi in cui due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la responsabilità da fatto illecito dà luogo a un'obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascuna fatto concreto che determina l'evento, ma da tutti i fattori riconducibili allo stesso titolo di responsabilità che hanno concorso a determinare il danno.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 4890 del 11.03.2015**

Se nel corso del processo sopravvengono nuove circostanze in base alle quali si può dare per scontato l'esito negativo del giudizio, come una nuova legge o un nuovo indirizzo giurisprudenziale, si perde il diritto all'equa riparazione per la durata ragionevole del procedimento. L'epilogo sfavorevole scontato della vicenda giudiziaria, fa venir meno infatti quel patema d'animo legato all'incognita del verdetto del giudice su cui si fonda l'indennizzo. Lo ha affermato la Cassazione respingendo il ricorso di alcuni poliziotti che si erano rivolti al Tar per ottenere una integrazione della loro indennità di fine servizio, con i giudici amministrativi che non avevano accolto la domanda in virtù di un orientamento interpretativo sfavorevole ai ricorrenti che si era consolidato successivamente al deposito dei ricorsi.

~ **Corte di Giustizia UE – Sezione IV:**  
**Cause riunite C-503/13 e C-504/13 del**  
**05.03.2015**

L'individuazione di un difetto in un prodotto come il pacemaker comporta che siano qualificati come difettosi i prodotti appartenenti ad uno stesso gruppo o ad una medesima serie di produzione senza che sia necessario provare il difetto per il

singolo dispositivo. Se il danno, anche potenziale, comporta la necessità di un intervento chirurgico, che è così equiparabile da una lesione personale, per la sostituzione del pacemaker, l'onere economico deve essere sostenuto dal produttore.

~ **Corte di cassazione- Sezione III civile:**  
**sentenza n. 2741 del 12.02.2015**

Risponde il comune dei danni patiti da un ciclomotorista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l'ente territoriale, ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ha, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, il dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 3589 del 24.02.2015**

La domanda di condanna del custode ex articolo 2051 c.c., deve ritenersi inammissibile se formulata per la prima volta in grado di appello, quando in primo grado l'attore non abbia espressamente invocato, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, che il danno patito sia derivato da una cosa, e che il convenuto avesse un potere di fatto su questa

~ **Corte d' Appello Aquila:**  
**sentenza n. 55- del 14.01.2015**

Nel giudizio risarcitorio promosso dai genitori dell'alunno disabile al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi durante il periodo di permanenza nell'istituto scolastico, la legittimazione passiva del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca si ha anche nell'ipotesi in cui al momento dell'evento il minore sia sottoposto alla vigilanza di persona non alle dipendenze del ministero stesso. In merito devesi, invero, rilevare che il principio secondo il quale l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile, in virtù del rapporto di collegamento organico che a essa lega il personale dipendente, del danno che sia cagionato a minore nell'ambito dell'istituto scolastico e durante il periodo in cui è affidato alla responsabilità dell'insegnante, opera

anche nell'ipotesi in cui l'alunno risulti temporaneamente affidato a personale ausiliario, non organicamente collegato allo Stato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile :**  
**sentenza n. 1585- del 28.01.2015**

L'appaltatore deve adempiere il proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, quindi è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. Se queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "*nudus minister*", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Altrimenti è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera e senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile :**  
**sentenza n. 1585- del 28.01.2015**

Nel giudizio promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore, se, con azione di garanzia ai sensi degli articoli 1667 e 1668 del Cc, venga disposta consulenza tecnica, su istanza anche del convenuto, o comunque con la sua adesione o partecipazione, al fine di accertare difformità o vizi occulti dell'opera, l'attore, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, non tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal comma 2 del citato articolo 1667, atteso che la controparte già conosce o è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**  
**sentenza n. 1364 del 26.01.2015**

In tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo, il giudice nazionale può sì discostarsi dai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma la cifra liquidata non può mai essere meramente simbolica per via della natura bagatellare della controversia. La definizione del

quantum del risarcimento può anche essere inferiore rispetto ai previsti 750,00 euro per ciascuno dei primi tre anni eccedenti e 1.000 euro per quelli successivi, purché sia a ogni modo coerente con la tradizione giuridica e il tenore di vita del paese interessato e non del tutto irragionevole. Nel caso di specie, la Cassazione decidendo nel merito ha quantificato in poco più 1.000 euro (400 erano invece stati liquidati dai giudici di merito) la cifra da liquidare nei confronti di un avvocato che per una causa relativa al recupero di un credito professionale aveva aspettato ben 5 anni, chiedendo come risarcimento la somma di 3.000 euro.

~ **Corte di cassazione- sezione III civile:**  
**sentenza n. 1321 del 25.01.2015**

Risponde il genitore per i danni provocati dal figlio maggiorenne incapace di intendere e volere perché accettandone volontariamente la convivenza assume l'obbligo di sorveglianza. Infatti con la maggiore età cessa l'obbligo dei genitori di accudire e sorvegliare il figlio infermo di mente e la responsabilità persiste solo se la convivenza con lo stesso è frutto di una libera scelta. La Cassazione ha escluso ogni responsabilità in capo alla madre di un ragazzo infermo di mente e non interdetto, il quale aveva ucciso un ragazzo che lavorava presso la campagna del padre in cui lo stesso infermo si era trasferito e dove viveva sotto la sola sorveglianza del padre.

~ **Corte di Cassazione – Sezione U civile:**  
**sentenza n. 26659 del 18.12.2014**

In tema di assicurazione per responsabilità civile, la richiesta dell'assicurato di essere manlevato dal proprio assicuratore delle somme eccedenti il massimale di polizza deve formare oggetto di specifica ed espressa domanda per responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di buona fede o correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi degli 1175 e 1375 del Cc (mala gestio propria). Se l'assicurato non formula questa domanda tempestivamente in giudizio, l'assicuratore non potrà essere condannato per le somme eccedenti il massimale. Con l'affermazione di questo principio le sezioni Unite hanno confermato la condanna di un ente ospedaliero a risarcire i danni subiti dai congiunti di una minore deceduta a causa di negligenza dei medici

dell'ospedale nella parte eccedente il limite del massimale pattuito con la propria assicurazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 24471 del 18.11.2014**

Il danno patrimoniale da perdita di lavoro domestico va riconosciuto anche al marito che subisce delle lesioni in seguito a un incidente, questi infatti subisce un pregiudizio derivante dalla diminuita capacità di svolgere la sua attività lavorativa e perde anche la possibilità di occuparsi dei lavori di casa e deve esserne indennizzato: Cassazione capovolge una decisione, davvero singolare nelle motivazioni, della Corte d'appello di Venezia che aveva negato il risarcimento di un tale danno patrimoniale perché «non rientra nell'ordine naturale delle cose che il lavoro domestico venga svolto da un uomo».

~ **Tribunale di Roma- Sezione XIII civile:**  
**sentenza del 26.11.2014**

Nella responsabilità medica, in caso di infezione post operatoria che provochi danni al paziente operato e che sia causalmente riconducibile a un comportamento negligente della clinica è responsabile la sola casa di cura e non anche del medico che ha effettuato l'operazione. Nel caso di specie l'infezione contratta dal paziente dipendeva, in base all'accertamento compiuto dai giudici, unicamente dalla mancata sterilizzazione della strumentazione utilizzata per l'intervento quindi solamente la clinica era condannata al risarcimento dei danni conseguenti le lesioni personali patite dal paziente.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:**  
**sentenza n. 24201 del 13.11.2014**

In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma liquidata è destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**

**sentenza n. 24201 del 13.11.2014**

Allo straniero, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, compete il risarcimento dell'intero danno non patrimoniale, di cui all'articolo 2059 c.c., allorché esso sia liquidato non come ipotesi espressamente prevista dalla legge (nella formulazione letterale ed originaria della norma), ma quale risarcimento della lesione di un valore della persona umana, costituzionalmente garantito.

~ **Corte di cassazione- Sezione IV penale:**  
**sentenza n. 46351 del 10.11.2014**

Chi fa valere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte della persona a cui è legato da relazione affettiva, deve allegare e dimostrare l'esistenza e la natura di tale rapporto, la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, tale da assumere rilevanza al momento di verifica del fatto illecito. Il danneggiato, che chiede il risarcimento del danno non patrimoniale attinente alla propria sfera relazionale, deve provare esistenza e natura di tale rapporto con ogni mezzo, ed anche mediante elementi presuntivi. Il giudice di merito accerta sulla base delle circostanze del caso concreto, e degli elementi, anche presuntivi, adottati dalla parte, l'apprezzabilità della relazione affettiva, a fini risarcitori.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 22575 - del 23.10.2014**

La decadenza dalla carica di sindaco di chi si trovi nella situazione di ineleggibilità prevista dall'articolo 2399 del Cc (nella specie, quale dipendente della società) opera automaticamente. Se ne ricava che nei confronti della parte che non ha mai ricoperto la carica di sindaco non può esercitarsi l'azione di responsabilità ex articolo 146 della legge fallimentare.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 22326 - del 22.10.2014**

Il mero errore di valutazione del materiale probatorio da parte del giudice non integra la responsabilità del magistrato prevista dall'articolo 2 della legge 117/1988. Poiché non è negligenza inescusabile l'errata valutazione della prova se la

documentazione non era tale da portare all'assoluzione dell'imputato. Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato in primo grado e prosciolto in appello e sosteneva che avrebbe potuto ottenere il proscioglimento anche prima se il giudice del tribunale avesse tenuto in adeguata considerazione un fax, la cui rilevanza è stata comunque esclusa in appello. Per dichiarare la responsabilità del magistrato per errore inescusabile è necessaria una violazione grossolana ed evidente della norma, oppure un'interpretazione in contrasto con ogni logica: ciò che era da escludersi in tale caso.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :  
ordinanza n. 20547 - del 30.09.2014**

La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente – disciplina del consenso informato - può causare due danni 1) un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; 2) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 18167 del 25.08.2014**

La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, pur richiedendo regole probatorie più gravi e diverse a carico del danneggiante, rispetto alla disciplina generale, presuppone un dovere di cautela da parte del soggetto danneggiato. Deve escludersi il nesso di causalità e la responsabilità dell'amministrazione comunale rispetto ai danni fisici riportati in seguito alla caduta da un attrezzo all'interno del parco giochi, qualora l'attrezzo sia conforme alla normativa vigente e perfettamente funzionante. È dovere dei genitori, o di chi accompagna il bambino, prevedere i rischi che tale attività comporta.

~ **Tribunale Milano – sezione IX:  
sentenza n. 9402- del 16.07.2014**

La sussistenza di una situazione di irreversibile crisi coniugale la quale comporti la oggettiva ed intollerabile prosecuzione della convivenza tra i coniugi, a causa del venir meno di ogni comunione spirituale e materiale tra di essi, è una circostanza da sola sufficiente a giustificare una pronuncia di separazione personale, anche qualora dedotta da uno solo dei coniugi. Non è necessario svolgere una specifica istruttoria al fine della verifica se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile, poiché è sufficiente la valutazione soggettiva di uno dei coniugi circa l'intollerabilità della convivenza affinché sussista l'obbligo per il giudice di pronunciare la separazione. In ipotesi siffatte rileva la cosiddetta intollerabilità soggettiva, che consente la configurabilità di un vero e proprio diritto potestativo di ognuno dei coniugi ad ottenere la pronuncia di separazione personale dall'altro. In tal senso, nel caso concreto, la natura delle doglianze mosse dalla parte ricorrente, la mancata comparizione del resistente all'udienza presidenziale per l'espletamento del tentativo di conciliazione, come anche il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio, rappresentano indici di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti, per cui devono ritenersi sussistenti i presupposti ex art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta di separazione personale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile :  
ordinanza n. 13223 - del 11.06.2014**

L'art. 1669 del Cc ,si applica alla responsabilità extracontrattuale del venditore quando questi sia stato anche il costruttore ( anche se dettata nell'ambito della disciplina dell'appalto).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 22338 del 11.06.2014**

Il primario ospedaliero risponde del danno derivato da un deficit della struttura da lui diretta, ove non dimostri di avere adempiuto a tutti gli obblighi a lui imposti, e cioè di essersi informato sulle condizioni dei malati, di aver impartito le necessarie istruzioni al personale e di aver predisposto le direttive per eventuali emergenze. È in colpa il medico che, davanti a un paziente le cui condizioni non possono essere adeguatamente gestite dalla struttura ospedaliera in cui si trova, non si attivi per disporre il trasferimento immediato in un'altra struttura.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 12833 - del 06.06.2014**

In tema di risarcimento del danno il comune è direttamente responsabile dell'evento dannoso derivante dalla condotta colposa del terzo prestatore della cui attività si è comunque avvalso per l'adempimento delle prestazioni ricreative oggetto del contratto stipulato con i genitori del minore affidato al centro estivo comunale. Infatti sarà tenuto al risarcimento dei danni dal minore sofferti in conseguenza del comportamento colposo per negligente mantenimento da parte del vigilante della condotta dovuta.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 7195 del 27.03.2014**

In tema di responsabilità medica, dà luogo a danno risarcibile l'errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l'esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 6885 - del 24.03.2014**

La presentazione della istanza di prelievo è , a far data dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore dell'articolo 54 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, che ha modificato l'articolo 2 della legge n. 89 del 2001) condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione in relazione ai giudizi amministrativi. Dopo tale istanza la domanda diventa proponibile senza che possa eliminarsi dalla durata del giudizio presupposto il segmento temporale intercorso tra il 25 giugno 2008 e la data di presentazione della istanza di prelievo: la S. C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui l'Amministrazione deduceva che nella durata irragionevole del processo non avrebbe dovuto essere computato il periodo di mesi otto, intercorrente tra il 25 giugno 2008 e la presentazione della istanza di prelievo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 6885 - del 24.03.2014**

I giudizi amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, determinano la liquidazione da parte della Corte di cassazione di un indennizzo che, rapportato su base annua, corrisponde a circa 500,00 euro per la durata del giudizio, in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (recepiti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione). Tale indennizzo di cinquecento euro per anno di ritardo non è pertanto irragionevole e, quindi, lesivo dell'adeguato ristoro che la giurisprudenza europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di ragionevole durata del processo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**  
**sentenza n. 6554 - del 20.03.2014**

Non vi è responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'articolo 2043 del cc, che abbia presentato una denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, in caso di proscioglimento o di assoluzione, salvo che questa possa considerarsi calunniosa, infatti negli altri casi l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sostituisce all'iniziativa del denunciante, privandola di qualunque effetti causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato. (La sentenza, impugnata, afferma la Corte, ha precisato che il denunciante non aveva invocato alcuna figura specifica di reato, limitandosi a evidenziare che il denunciato aveva richiesto con frasi sibilline il risarcimento di danni per presunti comportamenti illeciti in materia consortile, ed è pacifico che il reato di calunnia non esiste se venga attribuita una condotta non integrante alcuna fattispecie legale di reato).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 4285 del 24.02.2014**

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, se sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte rappresenta una presunzione *iuris tantum* che il sinistro si sia svolto con le modalità ivi indicate.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**

**sentenza n. 2070 del 30.01.2014**

Il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell'auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione. Se l'auto è definitivamente inservibile, è integrata una perdita definitiva per il patrimonio del danneggiato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 1361 del 23.01.2014**

Costituisce danno non patrimoniale il danno da perdita della vita: il diritto al ristoro del danno si acquisisce istantaneamente al momento della lesione mortale e quindi anteriormente all'*exitus*.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 999 del 20.01.2014**

La domanda fondata sull'art. 2051 cod. civ. può non essere considerata nuova rispetto a quella fondata sull'art. 2043 c.c. e, quindi, improponibile in appello, solo se l'attore abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, a integrare la fattispecie contemplata da detti articoli.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**  
**sentenza n. 15 del 02.01.2014**

Deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che dopo aver accertato l'effettiva violazione del termine ragionevole del processo, escluda la sussistenza del danno non patrimoniale invocato dall'attore, in conseguenza del disinteresse dimostrato dalla parte, essendosi il giudizio conclusosi con perenzione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 26786 del 29.11.2013**

Il principio secondo cui la previsione dell'art. 2947 c.c. si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria si applica pertanto non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile

diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 24109 del 24.10.2013**

Nelle cause di responsabilità professionale del medico il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve soltanto provare il contratto ed allegare l'inadempimento: è a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento, anche sotto il profilo dei doveri prodromici, e dimostrare che tale adempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 23919 del 22.10.2013**

L'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia prova che l'evento dannoso era prevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 22758 del 04.10.2013**

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica, alla condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 22755 del 04.10.2013**

L'ente proprietario di una strada ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare ogni situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente

ai limiti della medesima, tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile:  
ordinanza n. 21233 del 17.09.2013**

La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa che non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 20904 del 12.09.2013**

L'incompletezza o la reticenza della dichiarazione in sede di anamnesi da parte del paziente sulle proprie condizioni psicofisiche, se queste sono accertabili dal sanitario e/o dalla struttura attraverso l'esecuzione accurata della prestazione del rapporto curativo, non è ragione giustificativa della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:  
sentenza n. 20644 del 09.09.2013**

Ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio, oltre a quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità, anche quelli costruttivi che menomano in modo apprezzabile il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 19493 del 23.08.2013**

In tema di responsabilità professionale del notaio per tardiva trascrizione dell'atto di compravendita, il mancato guadagno derivante all'acquirente dall'impossibilità di rivendere il bene, per la

presenza del vincolo ipotecario nel frattempo iscritto, non giustifica un risarcimento a carico del notaio.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 19402 del 22.08.2013**

Il danno biologico, il danno morale e il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo: questo non significa che il giudice di merito sia tenuto, in via automatica, alla liquidazione separata di tutte queste poste di danno, ma si traduce nell'obbligo di tenere presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche vuoti risarcitori.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 14865 del 13.06.2013**

Solo la volontà da entrambe le parti e non solo quella del soggetto che ha concluso il contratto d'opera intellettuale col notaio, può esonerare quest'ultimo dallo svolgimento delle attività accessorie successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto e dal compimento delle visure catastali e ipotecarie allo scopo di individuare il bene e verificarne la libertà da pregiudizi. La Corte di Cassazione ha ribadito l'obbligo per il notaio di assicurare la qualità della prestazione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 11946 del 16.05.2013**

L'insidia stradale è un mero stato di fatto che per la sua oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità costituisce una situazione di pericolo occulto. Tale situazione può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza nel nesso con il sinistro e della colpa del soggetto a vigilare sul luogo. La concreta possibilità per la parte danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinanza di diligenza l'anomalia, vale a escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pa per difetto di manutenzione della strada pubblica. Quanto più la situazione di possibile pericolo è prevedibile tanto più l'incidente deve considerarsi a causa del comportamento imprudente della parte lesa.



~ **Tribunale di Palermo - Sezione III civile:**  
**sentenza n. 2341 del 22.05.2013**

In caso di incidente stradale causato da veicolo soggetto all'obbligo assicurativo e rimasto ignoto, il danneggiato è tenuto a provare che l'evento dannoso è attribuibile causalmente al veicolo non identificato, che il medesimo veicolo era soggetto all'obbligo assicurativo e che i danni riportati siano in un rapporto eziologico con l'incidente. Il danneggiato deve poi dimostrare che dopo la denuncia del sinistro le indagini compiute dall'autorità di polizia per l'individuazione del veicolo o dell'investitore hanno avuto esito negativo. In definitiva, se il danneggiato non può adoperarsi personalmente alla ricerca del veicolo non identificato, è necessario che a seguito dell'evento lesivo, il medesimo presenti denuncia alle competenti autorità di polizia e che risulti provato che le indagini siano state infruttuose.

~ **Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili:**  
**sentenza n. 8348 del 05.04.2013**

Qualora un fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, la costituzione del danneggiato come parte civile nel relativo processo penale ha sempre effetto interruttivo permanente della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, anche se nel corso del processo sopravvenga l'estinzione del reato per morte dell'imputato, sicché il termine di prescrizione civile inizia nuovamente a decorrere solo dal momento in cui la sentenza penale dichiarativa della predetta causa di estinzione del reato sia divenuta irrevocabile.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 7125 del 21.03.2013**

La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno, la cui prova è fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 6559 del 14.03.2013**

La prova liberatoria dalla presunzione di colpa da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo non deve essere necessariamente fornita in modo diretta, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di idonee manovre di emergenza.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile:**  
**ordinanza n. 5399 del 05.03.2013**

L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 4353 del 21.02.2013**

In tema di RCA, l'assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo; se il sinistro sia avvenuto oltre suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione e, in applicazione dell'art. 19 comma 1 Legge n. 990 del 1969, il risarcimento è posto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 4021 del 19.02.2013**

Nel caso di sinistro con scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna.

~ **Tribunale di Napoli - Sezione XII civile:**  
**sentenza n. 2195 del 18.02.2013**

La circostanza che il turista-consumatore venga alloggiato, per una parte del periodo di soggiorno, in una struttura alberghiera di livello qualitativo inferiore rispetto a quella prenotata all'atto dell'acquisto e, per la parte restante del periodo di viaggio, presso questa struttura ma ancora in fase di ristrutturazione, con molti dei servizi promessi non ancora ultimati, diminuisce in misura apprezzabile l'utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica, dando luogo alla fattispecie della vacanza rovinata.

~ **Tribunale di Arezzo:**  
**sentenza n. 196 del 15.02.2013**

L'art. 3 comma 1 del DL 158/2012, convertito con Legge n. 189/2012, non impone alcun ripensamento dell'attuale inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria, ma si limita nel primo periodo a determinare un'esimente in ambito penale, facendo salvo nel secondo periodo l'obbligo risarcitorio e sottolineando, nel terzo periodo, la rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche nel concreto accertamento della responsabilità.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile:**  
**sentenza n. 3662 del 14.02.2013**

In tema di danno ex art. 2051 cod. civ., costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode, il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato perda l'equilibrio a causa di un gradino lesionato.

~ **Corte di Cassazione - Sezione VI civile:**  
**ordinanza n. 2842 del 06.02.2013**

In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89/2001, la persona offesa dal reato, che al fine di conseguire il risarcimento del danno, si sia costituita parte civile nel processo penale, ha diritto alla ragionevole durata del processo, con le connesse conseguenze indennitarie in caso di violazione soltanto dal momento di detta costituzione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile:**  
**sentenza n. 2732 del 05.02.2013**

In tema di appalto la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera (art. 1667 cod. civ.) non è rilevabile d'ufficio ma deve essere eccepita dall'appaltatore, sorgendo solo in tale caso a carico del committente l'onere della prova della denuncia dei vizi e della sua tempestività.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 2660 del 05.02.2013**

In tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile:**  
**sentenza n. 1871 del 28.01.2013**

In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro, il risarcimento del danno catastrofale può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile:**  
**sentenza n. 22909 del 13.12.2012**

In caso di morte di una casalinga, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e assistenza dalla stessa fornite, le quali, benché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 22381 del 10.12.2012**

In tema di responsabilità civile per sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista all'art. 2054 comma 2 cod. civ. ha funzione meramente sussidiaria. Ne deriva che l'accertamento della colpa esclusiva di una dei

conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità nonché dall'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

~ **Corte di Cassazione - Sezione III civile:  
sentenza n. 20984 del 27.11.2012**

Effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento, al fine di ottenere il necessario consenso all'esecuzione della prestazione terapeutica, costituisce un'obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l'altra affermi inadempiente.

~ **Tribunale di Roma: sentenza n. 22887 del  
26.11.2012**

L'operatività della responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., è oramai pacificamente riconosciuta nei riguardi degli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali. Detta norma prevede, quale elemento costitutivo, il requisito della custodia sulla cosa da cui è derivato il danno e che si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata. Con riferimento al demanio stradale, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che la relazione di custodia debba essere oggetto di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso specifico. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzo generale e diretto dello stesso da parte dei terzi, non può determinare l'automatica esclusione del rapporto di custodia e della responsabilità della p.a. per i danni cagionati dalla cosa costituendo, al contrario, meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri e del relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza, va verificata caso per caso dal giudice di merito.

~ **Corte di Giustizia dell'Unione europea –  
Grande Sezione: sentenza 23.10.2012 -  
Cause riunite C-581/10 e C-629/10**

I passeggeri di voli ritardati hanno diritto, al pari dei passeggeri di voli cancellati, a una compensazione pecuniaria in forza del regolamento (Ce) n. 261/2001 quando, a causa del ritardo di tali

voli, subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, a meno che il vettore aereo non dimostri che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che sfuggono al suo effettivo controllo.

~ **Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili:  
sentenza n. 16783 del 02.10.2012**

L'art. 4 della L. n. 89/2001, nella parte in cui prevede - nel testo antecedente la novella recata dal D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012 - la facoltà di agire per l'indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di ritenere che, prima della scadenza del termine decadenziale previsto per la proposizione della domanda, possa contestualmente anche decorrere il termine di prescrizione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 16754 del 02.10.2012**

In caso di lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile causato dal medico ginecologo alla madre in sede di accertamento di patologie prenatali in capo al feto, il diritto al risarcimento del danno è riconosciuto ai fratelli e al nascituro stesso come forma di propagazione intersoggettiva degli effetti diacronici dell'illecito.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 16057 del 21.09.2012**

In tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., quando il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, e non da cause intrinseche al bene demaniale, è configurabile il caso fortuito ai fini dell'esonero della responsabilità.

~ **Tribunale di Trento:  
sentenza n. 726 del 01.08.2012**

Sussiste la responsabilità del supermercato, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, nella quale sia incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite.

~ **Tribunale di Roma – Sezione XII:**

**sentenza n. 13162 del 26.06.2012**

In tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., nella valutazione dell'apporto causale nella produzione dell'evento fornito dalla condotta della vittima, il giudice deve tener conto della cosa e delle modalità che, in concreto e normalmente, ne caratterizzano la fruizione.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni III civile:**  
**sentenza n. 10323 del 21.06.2012**

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 2228 del 16.02.2012**

In caso di azione per il risarcimento danni da errato intervento in sede di parto, al genitore del bambino che, in quella sede, abbia subito la paralisi ostetrica del braccio, spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendosi ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali.

\*\*\*\*\*

**a: danno biologico**

~ **Corte di Cassazione – Sezione IV penale**  
**sentenza n. 17407 del 30.08.2016**

Il giudice non può liquidare il risarcimento del danno biologico sottraendo la somma già pagata alla vittima dall'Inail a titolo di danno patrimoniale per retribuzioni non percepite o spese mediche anticipate: per la Cassazione non si può tagliare l'indennizzo alla vittima di un incidente in base a) all'art. 142 del Codice delle assicurazioni, che afferma il principio dell'intangibilità del diritto al risarcimento del danno biologico da parte dell'assicuratore sociale; b) dell'articolo 1916 c.c. come interpretato dalla Consulta, che ha affermato che l'assicuratore non può avvalersi, nell'esercitare

il diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, «anche delle somme da questo dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico».

~ **Corte di Cassazione – Sezione IV penale**  
**sentenza n. 23283 del 06.06.2016**

Riguardo alla responsabilità medica, «la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia»: la Cassazione ha di fatto allargato il perimetro della scriminante introdotta nel 2012 dalla Legge Balduzzi (189/2012) ancorato fin qui alla sola imperizia. Il canone di riferimento dovrà più semplicemente essere la distanza della condotta incriminata da quella prevista dalle Linee guida, a prescindere dalla connotazione di imperizia ovvero di negligenza o imprudenza che si ritiene di contestare.

~ **Corte di Cassazione – Sezione VI civile**  
**sentenza n. 8896 del 04.05.2016**

«La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza d'un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale.» La Cassazione che ha inoltre precisato che il ricorso al criterio previsto dall'articolo 137 del Codice delle assicurazioni private è consentito solo quando sia accertato dal giudice di merito - con una valutazione non sindacabile in sede di legittimità - che la vittima al momento del sinistro godeva di un reddito «modesto o sporadico» da rendere quest'ultima «sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato». E' stato quindi respinto il ricorso di un uomo vittima di un sinistro contro la decisione dei giudici di merito che avevano liquidato il danno sulla base del criterio del «più alto reddito percepito dalla vittima nei tre anni precedenti il sinistro».

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile**  
**sentenza n. 5880 del 24.03.2016**

«Nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all'interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata - e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievità della lesione - soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all'ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura». Questo è il principio di diritto affermato dalla Cassazione che, accogliendo il ricorso presentato da un ex studente di ragioneria, ha chiarito che il giudice di merito deve quantificare la menomazione della futura capacità lavorativa separatamente dal danno non patrimoniale, anche se non è provata la perdita di chance rispetto a una specifica professione.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 21936 del 28.10.2015**

Riguardo alla liquidazione del danno biologico l'applicazione di tabelle diverse da quelle elaborate dal tribunale di Milano (nella specie quelle del tribunale di Roma), anche comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo se la questione sia stata già posta nel giudizio di merito. (M. Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 21782 del 27.10.2015**

Dimostrati dal paziente danneggiato il contratto o il contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, nonché allegato l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimane a carico del debitore (nel caso, del medico) dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero dare la prova del fatto impeditivo, e perciò la prova che pur sussistendo, il proprio inadempimento non è stato

causa del danno, e cioè quest'ultimo non è eziologicamente ascrivibile alla condotta, dovendo anche indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, non prevista e imprevedibile né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che tale danno ha determinato.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 21177 del 20.10.2015**

In caso si manifestino effetti imprevisti, la Asl non è tenuta a risarcirli, quando il medico esegue correttamente l'iniezione per la vaccinazione obbligatoria. Il vaccino è una pratica routinaria che non richiede accertamenti preventivi.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 19244 del 29.09.2015**

La responsabilità del ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale pertanto il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex articolo 2947, primo comma, del Cc infatti non sono ipotizzabili figure di reato tali da innalzare il termine ai sensi dell'articolo 2947, terzo comma, del Cc; qualora vi fosse decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), invece la prescrizione è decennale per il danno patito dai congiunti della vittima iure proprio, decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 16788 del 13.08.2015**

In tema di risarcimento del danno, allo stesso modo in cui non è consentito liquidare due volte il medesimo danno non patrimoniale chiamandolo con nomi diversi, così non è consentito negare il risarcimento di due danni diversi, solo perché li si chiami con nomi identici. Quindi il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un danno permanente e di un periodo di invalidità temporanea, deve monetizzare tanto l'uno quanto

l'altro di tali pregiudizi, avendo essi effetti e contenuto diverso non rilevando la identità della loro natura giuridica.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 280 - del 13.01.2015**

Nella responsabilità civile, se la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia, si può apparentemente ricondurre, sotto l'aspetto eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione del danneggiato, il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale che la condotta sia efficiente rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'articolo 41 c.p., in tal modo attribuendo il fatto dannoso interamente all'autore della stessa. Successivamente procedendo eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa incidenza delle varie concause sul piano della causalità giuridica.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile :**  
**sentenza n. 1495 - del 27.01.2015**

La convivenza "come coniugi" - secondo la Costituzione (articoli 2,3, 29, 30 e 31), le Carte europee dei diritti (articolo 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ed il Codice civile - è elemento essenziale del matrimonio-rapporto, la quale si esprime come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, e si può individuare all'esterno attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.

~ **Tribunale Milano– Sezione I civile:**  
**sentenza del 27.01.2015**

In tema responsabilità professionale medica, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita reddituale futura per la vittima che non potrà più

lavorare a causa delle lesioni subite e le spese di assistenza domiciliare future della vittima deve avvenire attraverso la corresponsione nei confronti della vittima di una rendita vitalizia. Tale metodo di liquidazione non è conforme alla prassi giurisprudenziale, che tende a capitalizzare la somma anticipatamente e quindi a corrispondere alla vittima una somma immediata a tacitazione di ogni danno ancora da concretizzarsi, ma è da una parte, conforme all'articolo 2057 del Cc che prevede in caso di danni permanenti alle persone che la liquidazione possa essere effettuata sotto forma di rendita vitalizia, dall'altra, è meno aleatoria perché il risarcimento è legato al tempo della futura esistenza della vittima stessa. Lo ha affermato il tribunale di Milano che con una sentenza innovativa ha riconosciuto a una donna vittima di un errore sanitario il risarcimento non solo del danno biologico e non patrimoniale per la menomazione subita ma anche una rendita annuale volta a compensare sia la perdita reddituale totale, sia il costo per l'assistenza continuativa domestica.

~ **Tribunale Milano– Sezione I civile:**  
**sentenza n. 9693 -del 23.07.2014**

Stando al tenore letterale dell'articolo 3, comma 1°, della legge Balduzzi e all'intenzione del legislatore, la responsabilità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) si ricollega per opera del legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex articolo 2043 del Cc quindi l'obbligazione risarcitoria del medico deriva solo dalla presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare). L'alleggerimento della responsabilità (anche) civile del medico "ospedaliero", derivante dall'applicazione del criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge Balduzzi (articolo 2043 del Cc), non ha alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata che è comunque di tipo "contrattuale" ex articolo 1218 del Cc (sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del Ssn sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del contratto atipico di "spedalità" o "assistenza sanitaria" con la sola accettazione del paziente presso la struttura). Se dunque il paziente/danneggiato propone azione giudiziale nei confronti del solo medico con il quale

è venuto in "contatto" presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, si ha la responsabilità risarcitoria del medico solo in presenza degli elementi costitutivi dell'illecito ex articolo 2043 del Cc che l'attore ha l'onere di provare; se nel caso suddetto è convenuta dall'attore insieme al medico anche la struttura sanitaria presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex articolo 2043 del Cc, per il medico e quella ex articolo 1218 del Cc per la struttura), e pertanto si esplica in modo diverso il relativo onere probatorio e il termine di prescrizione del diritto al risarcimento. Non bisogna però dimenticare che siccome unico è il "fatto dannoso", qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno obbligati in solido al risarcimento del danno a norma dell'articolo 2055 del Cc.

~ **Corte Costituzionale:**  
**sentenza n. 235-del 16.10.2014**

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76 e 117, primo comma, Cost., nonché 2, 3, 6 e 8 della CEDU, 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, 6 del Trattato UE, 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali UE, perché prevede un meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, ancorato a livelli pecuniari ex ante riconosciuti come equi. Il Governo - chiamato a definire il riassetto normativo e a realizzare la codificazione della legislazione regolante la materia, confermando, se del caso, le norme previgenti - ha compiuto scelte rientranti nella fisiologica attività di riempimento che lega i livelli normativi della legge di delega e del decreto delegato, prevedendo una disposizione, che con tale questione viene censurata, avente lo stesso tenore dell'art. 5, comma 4, della legge n. 57 del 2001. Rispetto alla affermata limitazione del diritto risarcitorio, questa ha riguardo alla garanzia dell'oggetto di tale diritto, e non all'aspetto dell'azionabilità in giudizio la quale non è in alcun modo pregiudicata dalla norma de qua. La prospettata disparità di trattamento in presenza di identiche lievi lesioni è poi smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria

dei danneggiati da sinistro stradale è maggiormente incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati da eventi diversi, poiché solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore - che si risolve in garanzia dell' an stesso del risarcimento. Inoltre, la legge tiene conto della diversa incidenza che identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, permettendo al giudice l'aumento fino ad un quinto l'importo liquidabile, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. L'asserita esclusione della liquidabilità del danno morale si basa su di una premessa interpretativa sbagliata atteso che questo secondo la giurisprudenza di legittimità, rientra nell'area del danno biologico e, ricorrendone in concreto i presupposti, può essere giudizialmente riconosciuto. Infine, è ragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra i contrapposti valori coinvolti nel vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, nel quale le assicurazioni, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici e l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque bilanciarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi. Infatti, il meccanismo standard di quantificazione del danno di nuova introduzione, attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli che dalla scienza medica sono state registrate, permette al giudice di personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle tabelle.

\*\*\*\*\*

**b: assicurazione – sinistri**

~ **Corte di cassazione- Sezione III civile:**  
**sentenza n. 23710 del 23.11.2016**

Non viene esonerata l'assicurazione chiamata a risarcire per conto del Fondo di garanzia vittime della strada quando il responsabile dell'incidente è ignoto, se questi viene identificato nel corso della

causa che le viene intentata sul risarcimento: la legittimazione passiva dell'impresa permane anche nel caso in cui il sinistro non si può più considerare come causato da conducente ignoto e quindi anche se il Fondo non è più tenuto a risarcire la vittima. In tal caso il risarcimento avrà luogo lo stesso e l'impresa designata avrà la possibilità di rivalersi sull'effettivo responsabile

~ **Corte di cassazione- Sezione III civile:  
sentenza n. 18773 del 26.09.2016**

Nel risarcimento alla persona per danni da lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione dei veicoli, i commi 3°quater e 3°ter, dell'articolo 32 del Dl 1/2012 vanno letti in relazione all'esigenza (da sempre esistente in tale ambito risarcitorio), prevista dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni (che in merito hanno recepito quanto già presente nel diritto vivente), che il danno biologico sia «susceptibile di accertamento medico legale», esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivoclinico strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né da intendersi in senso unitario, ma da utilizzarsi secondo le *leges artis*), poiché portano ad una obiettività dell'accertamento stesso, che abbia ad oggetto sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).

~ **Corte di Cassazione – Sezione IV penale  
Sentenza n. 21581 del 24.05.2016**

Solo se il comportamento imprudente altrui, sia in concreto prevedibile ed evitabile, allora l'utente della strada è responsabile anche di tale comportamento altrui. Quindi non risponde di omicidio colposo il conducente di un'autovettura che con una manovra non rispettosa delle regole sulla precedenza abbia causato la morte di un motociclista, se quest'ultimo procedeva a forte velocità, in una strada male illuminata e a fari spenti.. La Cassazione ha così annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello invitandola a valutare con maggiore adeguatezza alcuni elementi potenzialmente decisivi per dimostrare la non prevedibilità ed evitabilità dell'incidente da parte dell'automobilista.

~ **Corte di Cassazione – S. U. civili  
Sentenza n. 9140 del 06.05.2016**

Si ritiene non più legittima la "clausola claims made impura" nel contratto di assicurazione della responsabilità civile - che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che sia il fatto illecito che la richiesta risarcitoria intervengano durante l'arco di tempo preventivamente individuato dalla polizza - in seguito all'introduzione per legge di un obbligo assicurativo (articolo 5 del dpr 137/2012 e articolo 3, comma 5, del Dl 138/2011) Per la Corte lo Stato impone ai professionisti di assicurarsi dando rilievo alla figura del danneggiato, ovvero il cliente, e riconoscendo che la copertura del danno da egli patito è di interesse generale indipendentemente dai patti della polizza.

~ **Corte di Cassazione – sezione III civile  
Sentenza n. 8049 del 21.04.2016**

Se il motorino non è omologato per il trasporto passeggeri non vi è piena responsabilità dell'automobilista in caso di incidente stradale tra un'autovettura e un ciclomotore in cui la caduta del conducente e del passeggero di quest'ultima è stata provocata da una improvvisa apertura dello sportello dell'automobile. Quindi la Cassazione ha riconosciuto nel caso di specie una ipotesi di corresponsabilità con il proprietario del veicolo, il quale con il suo incauto comportamento aveva determinato la caduta di due ragazzi da un ciclomotore. Per la Corte, è giusta la valutazione dei giudici di merito per cui se sul motorino ci fosse stata una sola persona, quest'ultima avrebbe avuto un altro margine di manovrabilità, tale da impedire la caduta o minimizzare i danni riportati.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:  
sentenza n. 6974 del 11.04.2016**

Nell'ipotesi di sinistro stradale causato da un veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido ma rilasciato dopo il sinistro e retrodatato dall'agente che ha stipulato il contratto, la falsità non si può opporre al terzo danneggiato. In tal caso, la compagnia di assicurazione dovrà adempiere la propria obbligazione nei confronti del terzo, avendo però «diritto di rivalsa nei confronti dell'intermediario infedele e di regresso nei



confronti dell'assicurato». La Cassazione ha così rigettato la domanda di una assicurazione condannata a risarcire i parenti della vittima di un sinistro stradale, causato dal ribaltamento di un autobus, per il quale la polizza era stata stipulata soltanto dopo l'incidente: il contratto di assicurazione retrodatato (allo stesso modo di quello rilasciato senza pagamento del premio) non è nullo, ma valido anche se inefficace nei rapporti interni, quindi la falsità non è opponibile al terzo danneggiato.

~ **Corte di Cassazione – sezione III civile**  
**Sentenza n. 3014 del 17.02.2016**

Nell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si distingue l'obbligazione diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato, da quella dell'assicuratore verso il danneggiante-assicurato e quindi si distingue l'eventuale ipotesi di responsabilità relativa al primo rapporto (mala gestio cosiddetta impropria), da quella riconducibile ai rapporti assicuratore-assicurato (mala gestio cosiddetta propria).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 3019 del 17.02.2016**

L'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 990/1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. La presentazione di denuncia o querela contro ignoti non basta di per sé a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze tutt'al più possono costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.

~ **Tribunale di Milano – sezione X civile**  
**Sentenza n. 1845 del 11.02.2016**

Con riguardo al risarcimento del danno per morte di un congiunto in un sinistro stradale va riconosciuto al marito e ai figli il pregiudizio per il mancato apporto in futuro dell'attività di casalinga della defunta nel compendio familiare, senza svilire tale figura e con riferimento alle incombenze di natura

prettamente materiale quali la cura e la pulizia della casa che debbono essere svolte con l'impiego di una colf. Verosimilmente deve ritenersi che tale pregiudizio sia limitato nel tempo atteso il prevedibile raggiungimento di autonomia dei figli in corrispondenza della fine del periodo di studi.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 24214 del 27.12.2015**

Nell'ipotesi di causato da circolazione di veicolo non identificato, il presupposto del "danno grave alla persona", alla cui ricorrenza l'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 subordina la risarcibilità del danno alle cose, va identificato nell'accertamento di una invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo

~ **Tribunale di Tivoli:**  
**sentenza n. 2428 del 10.12.2015**

Se le compagnie assicurative, invece di procedere alla liquidazione del danno, resistono in giudizio senza avere alcun elemento a difesa della propria tesi rischiano la condanna per lite temeraria, ai sensi dell'articolo 96, comma 3°, del Cpc. Il tribunale di Tivoli ha condannato le due assicurazioni delle autovetture coinvolte in un investimento pedonale al pagamento del quadruplo delle spese processuali. Le imprese assicuratrici infatti hanno enfatizzato elementi del tutto trascurabili o addirittura equivoci nella rappresentazione del fatto (come l'esistenza delle strisce pedonali, mentre l'incidente era palesemente addebitabile all'alta velocità sostenuta da uno dei due mezzi). Inoltre la somma liquidata «non essendo tecnicamente una spesa processuale, compete direttamente alla parte e non al difensore.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 22886 del 10.11.2015**

Riguardo al risarcimento dei danni derivanti dall'attraversamento stradale di animali selvatici, la problematica del riparto della responsabilità tra gli enti territoriali si risolve attraverso il criterio dell'effettività del controllo. Infatti, anche attraverso l'esame della normativa regionale, bisogna individuare l'amministrazione (regione, provincia, ente parco, federazione o associazione, etc.,) cui in

concreto siano stati attribuiti i poteri di gestione della fauna stanziata nel territorio. Nel caso concreto è stato respinto il ricorso della provincia di Siena contro la sentenza del tribunale di Montepulciano che l'aveva condannata a risarcire i danni subiti da un'autovettura causati dall'attraversamento inaspettato di un capriolo. I giudici hanno accertato che l'ente era titolare di un potere di gestione e controllo e l'hanno reputato responsabile per la mancanza di segnali stradali che segnalassero il pericolo di transito di animali selvatici.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 20930 del 16.10.2015**

La richiesta scritta prevista dall'articolo 145 del codice delle assicurazioni è volta a favorire la possibilità di accordi transattivi per la liquidazione del danno, cos' da evitare, per quanto possibile, azioni giudiziarie. Anche se, di norma, l'assicuratore tenuto al pagamento dell'indennizzo è informato del sinistro dallo stesso danneggiato, non rileva l'assenza di tale informazione se l'assicuratore la abbia acquisita aliunde (nella specie, dall'assicuratore di altro veicolo coinvolto nello stesso sinistro). (M.Fin.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 16803 del 13.08.2015**

Il danno da fermo tecnico subito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione può liquidarsi anche senza una prova specifica essendo sufficiente la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. Infatti L'autoveicolo durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (che deve sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

~ **Corte di Cassazione – Sezione U civile:**  
**sentenza n. 8620 del 29.04.2015**

Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla

circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area L'ente proprietario della strada è esentato dalla responsabilità per gli infortuni occorsi lungo di essa quando la situazione che provoca il danno si manifesta non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza - al pari di una eventuale colpa esclusiva del danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito. Agli enti proprietari delle strade si applica dunque la responsabilità ex art. 2051 c.c., “Danno cagionato da cosa in custodia”, con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da un repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie le S.U., hanno ricondotto all'art. 2054 cod. civ., e alla disciplina della R.C.A. il sinistro mortale determinato dall'imperita manovra da parte del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico, in fase di caricamento, era scivolato travolgendo la vittima).

~ **Corte di cassazione- Sezione III civile:**  
**sentenza n. 3378 del 20.02.2015**

Ciò che rileva per la promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo quindi nell' assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non

deve accertare se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato e il contrassegno in quanto può fare affidamento sull'apparenza della situazione, come gli consente l'articolo 7 della legge 990/1969 (ora sostituito dall'articolo 127 del Dlgs 7 settembre 2005 n. 209).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 5479 del 19.03.2015**

Nell'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurato non ha sempre e in ogni caso diritto alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione del terzo danneggiato ex art. 1917, c. 3, del Cc, infatti tale diritto si esclude quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l'interesse né potendone trarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate. (M.Pis.)

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 5197 del 17.03.2015**

L'espressione "invalidità permanente" designa uno stato menomativo divenuto stabile ed irreversibile, consolidatosi all'esito di un periodo di malattia: pertanto, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna "invalidità permanente". Ne consegue che, ove in un contratto di assicurazione contro i rischi di malattia, sia previsto il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, alcun indennizzo è dovuto nel caso in cui la malattia patita dall'assicurato, senza mai pervenire a guarigione clinica, abbia esito letale. (F.C.).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 293 - del 13.01.2015**

In tema di risarcimento del danno il danneggiato non deve compiere accertamenti circa il pagamento del premio assicurativo, facendo fede per lui il certificato esposto. Infatti il rilascio di tale certificato ha efficacia costitutiva del diritto risarcitorio del danneggiato stesso, nei diretti confronti dell'assicuratore. Quindi è rilevante l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.

~ **Tribunale Padova – sezione II:**

**sentenza n. 3428- del 12.11.2014**

Il costruttore del fabbricato risponde nei confronti del committente e dei suoi aventi causa dei danni derivanti da gravi difetti dell'opera da essa eseguita. Nonostante questi difetti possano essere eventualmente imputabili al subappaltatore ed indipendentemente dall'accertamento preciso delle cause dei difetti. Difatti la responsabilità per rovina o gravi difetti di edifici, per finalità di ordine generale concernenti la salvaguardia dei fabbricati e dell'incolumità delle persone, ha natura extracontrattuale ed opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente. Da questa responsabilità l'appaltatore o costruttore non può essere sollevato per il fatto che l'opera sia stata in parte eseguita, dietro suo incarico, da altro soggetto, salvo il regresso nei confronti del subappaltatore. Nella fattispecie risulta dalla consulenza tecnica di ufficio che le infiltrazioni originate dalla condotta idrica posta in opera nel solaio sovrastante l'appartamento del la parte ha provocato e continua provocare su ampie zone del soffitto macchie, aloni, ammassamenti, piccoli scrostamenti con caduta di tinteggiatura e di intonaco, tali da rendere due camere da letto inutilizzabili.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile**  
**sentenza n. 26900 - del 19.12.2014**

La responsabilità dell'imprenditore che abbia utilizzato impalcature per l'espletamento di lavori sugli edifici si ha ai sensi dell'articolo 2043 del Cc, qualora siano state disattese norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee a impedire l'uso anomalo del ponteggio. Si ha in tale ipotesi concorrente responsabilità del condominio ex articolo 2051 del Cc, atteso l'obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

~ **Corte di Cassazione – Sezione II civile :**  
**sentenza n. 26545 - del 17.12.2014**

L'accertamento della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da piogge di particolare intensità, sulla base dei rischi dovuti al dissesto idrogeologico, deve svolgersi con più alto rigore, atteso che non si possono ritenere imprevedibili dei fenomeni atmosferici ormai

sempre più frequenti. I danni alluvionali non in ogni caso possono essere riconducibili a forza maggiore, ma è necessario valutare se i lavori, eseguiti a regola d'arte, siano stati in grado se non di evitare, almeno di ridurre l'entità dei danni. Pertanto la Cassazione ha ritenuto l'Anas responsabile per i danni subiti da un edificio inondato da una enorme massa d'acqua proveniente da una strada statale e provocato dai lavori non adeguati di deflusso delle acque piovane sulla strada.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 25421 del 02.12.2014**

Solo il proprietario del veicolo che ha causato il danno è litisconsorte necessario nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 18 della legge 990/1969 (ovvero, oggi, dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni). Non rileva che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa sia dal conducente che dal proprietario.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 24201 - del 13.11.2014**

Per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in materia di illecito aquiliano, il giudice del merito non prende in considerazione la realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, atteso che tale aspetto è estraneo al contenuto dell'illecito e se preso in considerazione porterebbe ad una irragionevole lesione di un valore della persona umana. (la S.C. ha quindi ritenuto ininfluenza - ai fini della liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale con esito mortale - la nazionalità straniera della vittima, in Italia per ragioni di lavoro).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 23778 - del 07.11.2014**

Si può far valere nella liquidazione del danno biologico, la mancata applicazione delle "tabelle di Milano" in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, quando la decisione impugnata sia stata pronunciata prima del 7 giugno 2011 (data di pubblicazione della sentenza della S.C. n. 12408,

che ha indicato le dette tabelle come parametro equitativo preferibile), solo se la questione è stata presentata nel giudizio di merito e la parte interessata abbia depositato copia delle suddette tabelle al più tardi in grado di appello.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**  
**sentenza n. 23270 del 31.10.2014**

Nell'assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, sulla base dell'art. 23, comma 3, del decreto legge n. 66 del 1989 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989), qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione. Altrimenti il rapporto obbligatorio si costituisce direttamente con il funzionario, quindi il professionista non può esperire nei confronti dell'ente pubblico l'azione di indebito arricchimento (articolo 2041 del Cc), perché tale azione manca del necessario requisito della sussidiarietà (articolo 2042 del Cc).

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 22514 - del 23.10.2014**

Nei sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, come dell'accertamento della esistenza o della esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, consiste in un giudizio di mero fatto, quindi non è soggetto al sindacato di legittimità, se il ragionamento fondante le conclusioni è completo, corretto e coerente dal punto di vista logico giuridico.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile :**  
**sentenza n. 23149 - del 31.10.2014**

Nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l'effetto sospensivo dell'assicurazione se il pagamento è effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire

dalle ore 24.00 della data del pagamento. Senza determinare l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, infatti si applica in via analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo - dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata - secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Quindi se il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1969, n.990), la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 20190 del 25.09.2014**

La mancanza di abilitazione a trasportare un passeggero sul ciclomotore non può essere equiparata all'assenza di abilitazione alla guida tout court. In caso di sinistro del terzo trasportato, l'assicurazione non può dunque invocare l'inoperatività della polizza, sostenendo che al conducente era vietato portare passeggeri sul sellino posteriore

~ **Corte di Cassazione – Sezione U. civili:**  
**sentenza n. 11532-del 29.09.2014**

Il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che respingendo la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, non può essere impugnato con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., se non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto concludendo, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione. Quanto detto a seguito della modifica di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza).

~ **Tribunale Assisi:**  
**sentenza n.802 del 24.04.2014**

Nell'azione di risarcimento danni contro il Fondo garanzia vittime della strada, il danneggiato deve provare il fatto illecito, il nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati e la dimostrazione che il veicolo è rimasto non identificato nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine di identificare il veicolo stesso ( Non è sufficiente la semplice prova dell'avvenuto incidente e la mera attribuzione a colpa di un conducente di veicolo rimasto sconosciuto pur supportato da denuncia alle autorità). Il sistema risarcitorio contro il Fondo, rispetto ai normali sistemi di risarcimento danno presenti nel nostro ordinamento, non è sostitutivo ma li completa.

\*\*\*\*\*

**c: art. 2051 c.c.**

~ **Corte di cassazione- Sezione IV penale:**  
**sentenza n. 53326 del 15.12.2016**

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi in materia di responsabilità dell'imprenditore per eventi lesivi occorsi a soggetti terzi, non direttamente da lui dipendenti. Il caso è peculiare perché vittima era risultata una bambina di soli quattro anni rimasta folgorata per essere venuta a contatto in via accidentale con la carcassa di un videogioco presente in uno stabilimento balneare.

~ **Corte di Cassazione – sezione III civile**  
**sentenza n. 12895 del 22.06.2016**

Se è accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, che si è prodotta sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto nei modi ordinari, da parte da parte dello stesso danneggiato, allora non si ritiene che il danno sia stato prodotto dalla cosa, che diventa solo un'occasione di evento, , ma si ritiene integrato il caso fortuito.

~ **Corte di Cassazione – sezione III civile**  
**sentenza n. 11802 del 09.06.2016**

Il custode, presunto responsabile, può, in presenza di condotta che valga a integrare la fattispecie ex articolo 1227, comma 1, del Cc, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex articolo 2051 del Cc del custode. Diversamente ai fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità bisogna distinguere tra a) le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, b) quelle provocate da una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solo nell'ipotesi b) ovvero quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo determinatasi e nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi.

~ **Corte di Cassazione – sezione III civile**  
**sentenza n. 5877 del 24.03.2016**

L'esimente del caso fortuito, costituito dalle piogge eccezionali, non salva il Comune per i danni riportati dalla società "allagata" se non vi è stata una corretta manutenzione delle tubature. Il Comune deve, infatti, dimostrare di aver cura della rete fognaria per non rispondere neanche in parte dei danni subiti dai cittadini per allagamento in caso di pioggia eccezionale. Per i giudici, anche in caso di evento atmosferico imprevedibile nel se e nel *quantum*, l'ente locale non è automaticamente esente da responsabilità per il caso fortuito, ma deve comunque dimostrare di aver gestito con la dovuta diligenza le infrastrutture coinvolte dalla situazione emergenziale

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 22886 del 10.11.2015**

Riguardo al risarcimento dei danni derivanti dall'attraversamento stradale di animali selvatici, la problematica del riparto della responsabilità tra gli enti territoriali si risolve attraverso il criterio dell'effettività del controllo. Infatti, anche attraverso l'esame della normativa regionale, bisogna individuare l'amministrazione (regione, provincia, ente parco, federazione o associazione, etc..) cui in concreto siano stati attribuiti i poteri di gestione della fauna stanziata nel territorio. Nel caso concreto è stato respinto il ricorso della provincia di Siena contro la sentenza del tribunale di

Montepulciano che l'aveva condannata a risarcire i danni subiti da un'autovettura causati dall'attraversamento inaspettato di un capriolo. I giudici hanno accertato che l'ente era titolare di un potere di gestione e controllo e l'hanno reputato responsabile per la mancanza di segnali stradali che segnalassero il pericolo di transito di animali selvatici.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**  
**sentenza n. 2094 del 29.01.2013**

L'ente proprietario della strada non è responsabile per gli infortuni occorsi lungo di essa se la situazione dannosa si manifesta improvvisamente e non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada in quanto tale situazione integra il caso fortuito (cos' come l'eventuale colpa esclusiva del danneggiato in ordine al verificarsi del fatto). Tali Enti rispondono ex art. 2051 c.c., "Danno cagionato da cosa in custodia", con riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada in modo immanente, esistendo il caso fortuito quando le suddette situazioni sono provocate dagli stessi utenti, ovvero da un repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che non possa essere rimossa o segnalata, per mancanza del tempo strettamente necessario a provvedere, nonostante l'attività di controllo svolta e la diligenza impiegata al fine di consentire un intervento che sia tempestivo.